

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CASOLATI)

Roma, 16 luglio 2019

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(1374) Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

La 14^a Commissione permanente, esaminato, il disegno di legge in titolo e gli emendamenti a esso riferiti,

considerato che esso reca una serie di misure nei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Si compone di cinque articoli che vertono, rispettivamente, in materia di: personale delle fondazioni lirico sinfoniche; finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali; semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo; spettacoli viaggianti; e misure per assicurare lo svolgimento delle gare del Campionato europeo di calcio 2020 che sono previste a Roma;

rilevato che, ai fini della verifica della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, è di particolare rilevanza l'articolo 1 del disegno di legge, in materia di contratti del personale delle fondazioni lirico sinfoniche, che si basa sulla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 25 ottobre 2018 (causa C-331/17), con cui si è accertata la violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, da parte della normativa nazionale che esclude dalla sua applicazione il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche senza prevedere alcuna misura effettiva che sanzioni il ricorso abusivo alla successione di contratti a termine;

considerato, a tale riguardo, che:

- la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato prevede, infatti, che, per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, gli Stati membri debbano introdurre norme per la prevenzione degli abusi, tra cui l'obbligo di fornire le ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei contratti, l'indicazione della durata massima totale dei contratti a tempo determinato successivi e del numero massimo dei rinnovi possibili;

- al punto n. 60 della citata sentenza del 25 ottobre 2018, la Corte afferma che "affinché una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo

Al Presidente
della 7^a Commissione permanente
S E D E

determinato, possa essere considerata conforme all'Accordo quadro, l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato”;

ritenuto che i nuovi commi *3-bis* e *3-ter*, dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015 rispettano le condizioni poste dall'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, e i principi pertinenti derivati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;

considerate le restanti disposizioni del disegno di legge e in particolare le misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, e quelle relative allo svolgimento delle gare del Campionato europeo di calcio del 2020 nella città di Roma, di cui all'articolo 5,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e su tutti gli emendamenti a esso riferiti.

Marzia Casolati